

**DISCIPLINARE
PER
RILASCIO CONTRASSEGNI
E
REGISTRAZIONE TARGHE
PER L'AUTORIZZAZIONE
AL TRANSITO
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
*di Riva Centro e Pregasina***

Capo I° - Definizioni e ambiti di applicazione

Articolo 1

Definizioni

1. Si intende per:
 - a) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO** (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
 - b) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
 - c) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
 - d) **FAMIGLIA ANAGRAFICA**: famiglia composta da tutti i soggetti conviventi iscritti presso l'anagrafe del Comune di Riva del Garda, come definita dalla normativa vigente: **RESIDENTE – DIMORANTE**.
 - e) **SERVIZIO DA ESPLETARE** : attività o intervento per il quale il permesso è rilasciato. Può trattarsi di mere operazioni di carico e scarico (es. consegna di merce, trasporto di oggetti o altro), oppure lo svolgimento di attività di lunga durata per la quale è necessario disporre del veicolo nelle vicinanze (es. svolgimento di attività di manutenzione o riparazione). La validità temporale del permesso va valutata in ragione della tipologia di attività svolta.
 - f) **SOSTA OPERATIVA**: sosta del veicolo per le operazioni di carico e scarico. La durata è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a quanto **stabilito dall'ordinanza in vigore**. L'orario in cui la sosta autorizzata ha inizio deve essere documentato in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo.
 - g) **POSTO AUTO O AUTORIMESSA**: spazio privato destinato al ricovero del veicolo; può essere di proprietà del nucleo familiare (attestata tramite documenti catastali) oppure essere disponibile in locazione, anche in parcheggi di struttura, o comodato d'uso gratuito. In questi ultimi casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione probatoria.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente “Disciplinare per rilascio contrassegni e registrazione targhe per l'autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato” (di seguito: Disciplinare) ha per oggetto le procedure e i termini di validità per la registrazione delle targhe dei veicoli che necessitano transitare in ZTL e le procedure di rilascio e i termini di validità dei contrassegni (previa relativa autorizzazione, ove previsto) da esporre obbligatoriamente (se specificatamente indicato sul documento stesso) sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL (Rif. art. 8) e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza sindacale che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato; l'obbligo di esposizione si estende anche relativamente a varchi di entrata-uscita, percorsi, eventuali tempi di permanenza, ecc.
2. FRAZIONE PREGASINA

Il presente disciplinare ha validità anche per la ZTL della frazione di Pregasina il cui perimetro è stato delimitato con deliberazione della Giunta Municipale n. 577 di data 11.05.2023 e la cui regolamentazione è stata stabilita con specifica ordinanza e successive modifiche.

Articolo 3

Principi generali

1. Le autorizzazioni previste dal presente disciplinare consentono la circolazione nella Zona a traffico limitato del centro storico (di seguito definita ZTL, articolata nelle distinte zone specificate nelle ordinanze in vigore e nella Zona a traffico limitato denominata “Area Pedonale” (di seguito definita ZTL-AP), oltre che alla ZTL della frazione di Pregasina nei limiti previsti dalle norme del presente Disciplinare nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione o nei permessi di transito rilasciati.
2. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, laddove previsti nell'autorizzazione stessa, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della ZTL e della ZTL-AP e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.

Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito di attraversamento della ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.

In caso di impraticabilità degli eventuali percorsi indicati, per lavori od eventi, supportati da specifico provvedimento, l'autorizzazione abilita all'accesso dagli altri ingressi alla ZTL, fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.

3. Le autorizzazioni possono contenere limitazioni al transito e alla sosta riportate nei singoli articoli di riferimento del presente disciplinare. Hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare.

4. FRAZIONE PREGASINA

E' prevista per la sola frazione di Pregasina l'emissione di contrassegni senza l'indicazione della targa che consentono di transitare fino alla frazione stessa e sostare nelle aree segnate (**contrassegni “bianchi”**). Questi contrassegni possono essere rilasciati solamente alle categorie previste in ordinanza.

Articolo 4

Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio competente per il rilascio dei contrassegni/autorizzazioni al transito è l'**Ufficio ZTL** o altro soggetto delegato.
2. L'Ufficio ZTL è l'ufficio assegnatario delle procedure di gestione per il rilascio dell'autorizzazione e della riscossione dei pagamenti (imposta di bollo, spese istruttoria, costo permesso di transito ed altre spese, se dovute).
3. E' organizzato per raccogliere le istanze di autorizzazioni, emettere i relativi contrassegni, ricevere il pubblico e adempiere ad ogni altro onere connesso al mantenimento del titolo autorizzativo nel tempo.
4. **Fanno parte dell'Ufficio ZTL per le attività di rispettiva competenza le seguenti strutture/uffici:**
 - il Corpo di Polizia Locale Intercomunale per il rilascio di permessi (contrassegni/ registrazione targhe) temporanei ovvero di validità fino alle 48 h;
 - la società Altogarda Parcheggi e Mobilità srl, per il rilascio dei permessi (contrassegni/ registrazione targhe) temporanei superiori a 48 h e di quelli permanenti;
 - l'Ufficio Viabilità del Comune di Riva del Garda per il rilascio di permessi per attività di cantiere, e nel caso di manifestazioni ed eventi oggetto di autorizzazione dallo stesso ufficio istruite;
 - l'Ufficio Sport, Turismo e Manifestazioni del Comune di Riva del Garda per il rilascio di permessi per transiti correlati a manifestazioni ed eventi oggetto di autorizzazione dallo stesso ufficio istruite;
 - Altri Uffici comunali appositamente incaricati e dotati se necessario dell'apposito applicativo STS-WEBPASS.

Articolo 5

Requisiti

1. Possono richiedere il permesso all'accesso, con il conseguente rilascio del contrassegno, previa registrazione delle targhe da parte degli uffici competenti, gli utenti che rientrano nelle tipologie elencate nella tabella allegatae descritte inoltre nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione dei veicoli nella ZTL di Riva Centro e di Pregasina. Le tabelle riportano inoltre codici delle tipologie, riferimenti e specifiche per ogni categoria.
2. I veicoli devono essere intestati al soggetto (persona fisica o persona giuridica) richiedente il permesso essere in suo uso esclusivo e personale, salvo eccezioni da valutare singolarmente.
3. Per uso esclusivo si intende la temporanea disponibilità di un veicolo in modo esclusivo, personale e continuativo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, da cui non derivi una variazione delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada (art. 94) e relative norme di regolamento.
4. Qualora il veicolo aziendale sia dato in uso esclusivo al dipendente, socio, amministratore o altro soggetto, deve essere prodotta apposita dichiarazione del rappresentante legale della società su carta intestata ed in originale o contratto o a titolo di "fringe benefit" (anche per il rinnovo/conferma – vedi art. 7), attestante l'affidamento in uso esclusivo del veicolo in questione.
5. In caso di veicolo in leasing, noleggio o altra forma di locazione finanziaria deve essere presentata copia del relativo contratto; la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere.
6. La persona fisica che presenta istanza di accesso alla ZTL, oltre a possedere i requisiti previsti dal presente disciplinare e dall'ordinanza, deve essere titolare di patente di guida in corso di validità.
7. In caso di **cambio di residenza, partita IVA o categoria**, che comporti il rilascio di un'autorizzazione diversa dalla precedente si dovranno corrispondere le spese, ove previste, per il nuovo contrassegno.

Articolo 6

Validità delle abilitazioni al transito e modalità di rilascio

1. L'autorizzazione al transito può avere validità temporanea o illimitata (contrassegno permanente), fino a perdita dei requisiti o revoca; per le specifiche si rinvia al Capo II Sez. I art. 11 Contrassegni Permanenti e Sez. II art. 20 Contrassegni Temporanei.
2. La validità dei contrassegni **permanenti** è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, che deve essere dimostrato dall'interessato tramite la procedura di cui al successivo art. 7 (Conferma annuale della validità dei permessi di transito).
 1. Gli utenti che hanno i requisiti previsti per ottenere i titoli di transito alle aree sottoposte alla disciplina di ZTL li possono richiedere mediante modulistica predisposta dagli uffici competenti, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste; sono previsti inoltre la corresponsione delle spese di istruttoria, nonché dell'imposta di bollo (se prevista), in relazione alla categoria di appartenenza.
 2. La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio ZTL o inviata:
 - tramite posta ordinaria;
 - tramite posta elettronica, accompagnata da copia del documento di identità, non autenticata, del richiedente;
 - tramite posta elettronica certificata (PEC).
 3. In caso di primo rilascio del permesso la richiesta deve essere compilata direttamente dall'avente titolo.
 4. E' fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il contrassegno riporta numero progressivo (Codice identificativo dell'anagrafica), dati identificativi di veicolo e richiedente, data di scadenza se stabilita e le prescrizioni necessarie; sul retro dello stesso sono riportate le prescrizioni di utilizzo del contrassegno (disciplinare).
4. È vietata la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno nonché l'utilizzo del titolo indebitamente prodotto.
5. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica, a campione, dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.
6. FRAZIONE DI PREGASINA:

Quanto stabilito al presente articolo ha validità anche per i contrassegni rilasciati per il transito e la sosta nella frazione di Pregasina, sia quelli di nuova emissione specifici per la frazione che quelli già rilasciati per la ZTL di Riva Centro con validità anche per la frazione (integrati con le specifiche previste da ordinanza).

Articolo 7

Conferma annuale della validità dei permessi di transito

1. Come anticipato al precedente art. 6 comma 2, la validità dei contrassegni permanenti è subordinata alla presentazione dei moduli predisposti per il rinnovo degli stessi. Ad eccezione della categoria Residenti, è richiesto all'utenza di compilare il documento per la conferma annuale dei dati ove si dichiara che permangono i requisiti di rilascio. Per talune categorie è richiesto inoltre l'assolvimento

del pagamento della tariffa annuale. Tale documentazione di rinnovo va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il modulo può essere redatto anche da un delegato del titolare in possesso di idoneo atto di delega e di fotocopia del documento di identità del delegante.

2. L'iter di conferma del titolo di transito (contrassegno/registrazione), prevede le modalità e la tempistica di seguito specificate:
 - presentazione all'ufficio ZTL o inviato tramite Pec (o con altra modalità che sarà indicata dagli uffici competenti), dal 1° Dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo, del modulo sopra citato, debitamente compilato e sottoscritto;
 - nel periodo dal 1° Gennaio al 15 febbraio gli stessi permessi rimangono attivi ma perderanno automaticamente validità dal 16 febbraio; qualora l'Ufficio ZTL riscontri, anche a causa della mancata conferma annuale o del mancato pagamento nei termini da parte dell'interessato, la non sussistenza dei requisiti per la conferma del contrassegno/registrazione, gli eventuali successivi accessi saranno considerati non autorizzati e passibili di sanzione;
 - per costi ed ulteriori precisazioni si rinvia ai rispettivi articoli per categoria e/o alle allegate tabelle.
3. FRAZIONE DI PREGASINA
Quanto stabilito al presente articolo ha validità anche per la frazione di Pregasina e come da art. 6 c. 2.

Articolo 8

Modalità di esposizione del contrassegno o dell'autorizzazione

1. Al fine di consentire l'attività di vigilanza è **fatto obbligo** di esporre in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo l'originale del contrassegno (autorizzazione annuale o permesso di accesso temporaneo), rilasciato dall'ufficio competente.
2. Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui oltre all'esposizione del contrassegno sia prevista, per determinate categorie di utenti, l'indicazione dell'ora di arrivo autorizzata ed il luogo di intervento o l'esposizione di eventuali altre autorizzazioni.
3. Da tale obbligo sono **esclusi motocicli e ciclomotori**, che devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione in caso di richiesta da parte degli organi di polizia stradale.

Articolo 9

Agevolazioni

1. **Per i veicoli a trazione elettrica**, l'Amministrazione comunale ha previsto, per alcune categorie di utenti, agevolazioni consistenti nella estensione degli orari di accesso e nelle modalità della sosta, come meglio regolamentato nell'ordinanza in vigore.

Articolo 10

Veicoli sostitutivi. Duplicati contrassegni

1. In caso di impossibilità di usufruire del proprio veicolo con conseguente utilizzo di auto sostitutiva, possono essere rilasciati permessi temporanei per la durata della indisponibilità del veicolo principale,

con la **contestuale disabilitazione temporanea** del relativo contrassegno.

2. In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno l'Ufficio ZTL può rilasciare un duplicato previa richiesta.
3. Il rilascio di **nuova autorizzazione e /o relativo contrassegno a seguito di** modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto al pagamento delle relative spese, se dovute.

Capo II° - Contrassegni

Sezione I^a - Contrassegni Permanenti

Articolo 11

Rilascio e validità dei contrassegni permanenti (Codice "P")

1. Gli aventi diritto che hanno titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.
2. L'Ufficio ZTL provvede al rilascio del contrassegno previo pagamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo se dovuti (per i costi riferiti anche ai requisiti vedi TABELLA allegata).
3. Ogni tipo di autorizzazione e relativo contrassegno consente modalità differenti di accesso, transito/sosta operativa all'interno della ZTL, come previsto dall'ordinanza.
4. Il titolare di autorizzazione/contrassegno ha l'obbligo di **comunicare ogni variazione** dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Sul retro del contrassegno sono riportate avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per le diverse tipologie.
L'attivazione del titolo di transito (accesso ed uscita dalla ZTL) comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole nello stesso contenute.
6. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.

Articolo 12

Contrassegno P1 - Titolare di posto/posti auto in area privata all'interno della ZTL

1. Nel caso di garages, autorimesse e aree private, l'interessato deve produrre, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del/dei posto/i auto (**con passo carraio regolarmente autorizzato**), allegando planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo. L'ufficio ZTL rilascerà un contrassegno/autorizzazione per ogni posto auto disponibile.
2. Nel caso di **garage ad uso privato o pubblico all'interno della ZTL con possibilità di abbonamento mensile o annuale** il contrassegno/autorizzazione verranno rilasciati al titolare del garage.

Il titolare del garage deve trasmettere all'Ufficio ZTL, entro il **31 gennaio** di ogni anno (come previsto dal precedente art. 7), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la conferma dei requisiti e dalla quale risulti inoltre il numero dei posti auto disponibili e l'elenco degli abbonati con l'indicazione dei

dati anagrafici e del numero di targa degli autoveicoli dagli stessi utilizzato. Il titolare deve altresì fornire tempestiva comunicazione della attivazione, cessazione, sospensione degli abbonamenti indicando i dati dei precedenti e nuovi utilizzatori.

3. Il titolare del garage ad uso pubblico può inoltre consentire la sosta oraria dei clienti rilasciando apposito contrassegno temporaneo secondo le modalità previste dal successivo art. 25.
4. Per ogni posto auto sarà possibile inoltre **richiedere il rilascio di n. 2** contrassegni.
5. Se l'istanza di rilascio contrassegno è relativa ad utilizzo di posto auto privato per un periodo uguale o inferiore a sei mesi verrà rilasciato contrassegno temporaneo secondo quanto specificato all'art. 22.

6. MOTOVEICOLI

questo tipo di veicoli potranno essere autorizzati al transito (con sosta su area privata) previa presentazione della necessaria documentazione prevista sul relativo modulo predisposto dagli uffici competenti.

7. FRAZIONE DI PREGASINA

- L'ufficio ZTL rilascerà n. 1 (uno) contrassegno/autorizzazione per ogni posto auto disponibile ad ogni **struttura ricettiva** che ne facesse richiesta.

Articolo 13

Contrassegno P2 - Residenti anagrafici o aventi dimora in abitazioni in proprietà

in ZTL privi di posto auto in area privata

1. **Il residente** interessato deve produrre, in prima istanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione della famiglia anagrafica, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà del/i veicolo/i utilizzato/i dal richiedente e/o dai componenti della famiglia anagrafica o l'utilizzo esclusivo dello stesso.

L'Ufficio ZTL rilascia al massimo **due contrassegni** per ogni famiglia anagrafica anche se già in possesso di contrassegni di tipo "P1".

Il numero complessivo di contrassegni rilasciati per famiglia anagrafica non può in ogni caso essere superiore al numero dei componenti titolari di patente di guida.

- L'Ufficio ZTL verificherà annualmente la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari del contrassegno, disabilitando d'ufficio i contrassegni intestati a persone non più residenti all'interno della ZTL.; per gli aventi dimora si seguirà invece la procedura di conferma prevista all'art. 7
2. L'**avente dimora in abitazioni in proprietà deve produrre, in prima istanza**, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà comprovante la proprietà/comproprietà dell'abitazione (documentazione catastale aggiornata - particella edificiale, subalterno), e comprovante che l'immobile non è locato o concesso in uso a terzi, e che attesti inoltre la proprietà del **veicolo** utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo familiare o l'utilizzo esclusivo dello stesso.

L'Ufficio ZTL rilascia **un solo contrassegno** per immobile/abitazione anche se già in possesso di contrassegni di tipo "P1".

3. LOCALI ADIBITIA A MAGAZZINO-DEPOSITO

I proprietari di questo tipo di locali ubicati in ZTL potranno essere autorizzati al transito ed alla sosta, previa presentazione della necessaria documentazione prevista sul relativo modulo predisposto dagli uffici competenti.

4. FRAZIONE DI PREGASINA:

RESIDENTI: L'ufficio ZTL **non** rilascerà contrassegni ma consegnerà una **vetrofanìa** specifica per i residenti della frazione da esporre sul parabrezza anteriore.

DIMORANTI: L'ufficio ZTL rilascerà n. 2 contrassegni per nucleo familiare se in possesso di patente di guida valida.

Per ogni nucleo familiare sarà possibile inoltre richiedere il rilascio di contrassegni, denominati "bianchi" da utilizzare per il transito di veicoli di parenti, affini, assistenza, ecc. riportanti un codice identificativo riferito al nucleo familiare.

Articolo 14

Contrassegno P3 - Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione

1. Gli artigiani e le imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL, inoltrano all'Ufficio ZTL, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione continuativa all'interno della ZTL, nonché l'iscrizione alla Camera di Commercio (codice REA) o analoga ed idonea documentazione per le imprese assimilate.
2. Verrà rilasciato, all'atto della richiesta, un contrassegno per veicolo trasporto merci - AUTOCARRO/MOTOCARRO, **valido per l'anno in corso**; per ogni impresa artigiana possono essere rilasciati contrassegni nel numero previsto dall'ordinanza in vigore.
3. Su richiesta degli Organi di controllo, anche sulla base di controlli periodici a campione, il titolare del contrassegno dovrà esibire, anche a posteriori, idonea documentazione attestante la motivazione del transito effettuato, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui il transito per manutenzione fosse di **carattere urgente** la regolarizzazione deve avvenire con le modalità previste dal successivo **art. 29**.

5. USO IMPROPRIO DEI CONTRASSEGNI

Potrà essere previsto per le imprese artigiane un numero massimo di veicoli autorizzati al transito simultaneo; il superamento di tale limite comporta l'adozione di provvedimenti stabiliti in ordinanza.

6. FRAZIONE DI PREGASINA:

Gli artigiani in possesso di contrassegno ZTL Riva Centro potranno utilizzarlo per la frazione di Pregasina alle stesse condizioni da 1. a 4. e con quanto stabilito inoltre dall'ordinanza in vigore.

Articolo 15

Contrassegno P4 - Operatori titolari di attività commerciali , titolari di pubblici esercizi e di aziende in genere site all'interno della ZTL

1. Questo tipo di contrassegno/autorizzazione è rilasciabile esclusivamente alle categorie relative al presente art. 15 (con esclusione delle strutture ricettive di cui all'art. 17), per effettuare il rifornimento di merci o attrezzature presso la sede operativa (UNITÀ OPERATIVA) della propria attività, nelle previste fasce orarie di carico/scarico.

2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la mancanza di un autoveicolo destinato al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta, la titolarità dell'attività economica, l'esigenza di effettuare l'approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.
3. Per ogni attività economica l'Ufficio ZTL potrà rilasciare un solo contrassegno con le modalità stabilite con ordinanza e se del caso mediante un collegamento Internet al portale di gestione della ZTL per la regolarizzazione diretta dei transiti (bonus).

4. FRAZIONE DI PREGASINA

Per ogni attività economica sita all'interno della ZTL di Pregasina l'Ufficio ZTL potrà rilasciare contrassegni nel numero stabilito dall'ordinanza in vigore.

Articolo 16

Contrassegno P5 - Operatori di aziende, associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad azienda incaricate da enti pubblici in genere, aziende per la cura alla persona, ad incaricati al trasporto e consegna dei pasti a domicilio dell'A.P.S.S., della Casa di Soggiorno per Anziani o di ditte incaricate dalle stesse, ad aziende di trasporto per veicoli a servizio di persone invalide, imprese funebri, associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, trasporto medicinali, aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza e mezzi blindati a servizio degli istituti bancari ed ulteriori categorie su valutazione degli uffici competenti. Le imprese funebri potranno ottenere n. 2 contrassegni per azienda mentre per contrassegni ulteriori si rinvia art. 23 comma 4.
2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, allegando idonea documentazione come determine, contratti d'appalto, lettere d'incarico, in relazione alle esigenze di servizio, sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc.
3. Vista la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio ZTL **potrà** rilasciare un numero di contrassegni congruo con le esigenze valutate.

4. FRAZIONE DI PREGASINA

Nel caso di transiti per lavori, manutenzioni o altro nella la frazione di Pregasina e riferiti al presente articolo, dovrà essere richiesto specifico contrassegno. I titolari già in possesso di contrassegno ZTL per Riva Centro potranno utilizzarlo, se le mansioni lo prevedono, per la frazione di Pregasina, con modalità come da contrassegno stesso.

Articolo 17

Contrassegno P6 – Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile a strutture alberghiere ed extra alberghiere.
2. Il titolare delle strutture ricettive:
 1. **alberghiera** (in alternativa il direttore, il preposto o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL) di cui al comma 1. presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere **autorizzate dalla licenza di**

esercizio. L'Ufficio ZTL rilascia, fino ad un massimo di **n. 2 contrassegni** (se non in possesso di contrassegno tipo 1 o/e tipo 2 per la stessa destinazione).

2. **extra alberghiera** presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come stabilito dall'ordinanza in vigore.
3. I richiedenti di cui al comma 2., possono rilasciare dei contrassegni temporanei (successivi artt. 20 e 25), in corso di validità fino ad un massimo pari al numero delle camere autorizzate (o in numero maggiore quando si verifica la sovrapposizione arrivi/partenze) *dalla licenza di esercizio da assegnare di volta in volta ai clienti che devono accedere o devono lasciare la struttura ricettiva ed esclusivamente per sosta operativa per il carico e lo scarico dei bagagli.* Le modalità di rilascio dei contrassegni temporanei sono descritte dal successivo art. 25 sopra citato.
4. Il contrassegno di cui al presente articolo **non** è rilasciato ai titolari di Bed & Breakfast che in qualità di residenti in ZTL possono munirsi di contrassegno tipo P2. Gli stessi possono richiedere con le modalità di cui al comma 2. l'abilitazione per il rilascio di contrassegni temporanei per i clienti dell'attività di cui al comma 3.

5. USO ILLECITO DELL'APPLICATIVO STSWEBPASS

Con riferimento al rilascio dei permessi di transito ai clienti delle strutture e relativa autorizzazione al collegamento Internet tramite portale di gestione della ZTL (rif. Art. 25), si precisa che eventuali usi impropri del software con rilascio di permessi/contrassegni per veicoli diversi da quelli in uso ai clienti della specifica attività ricettiva, secondo le condizioni previste nel disciplinare, potranno comportare la sospensione dell'utilizzo del software o la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del software stesso.

FRAZIONE DI PREGASINA:

È previsto il rilascio di contrassegno fino al numero massimo di 2 (due).

Articolo 18

Contrassegno P7– Medici di base e pediatri in visita domiciliare urgente

1. I veicoli dei “Medici di base o di famiglia” e dei “Pediatri” iscritti nell'apposito Albo dei Medici di base tenuto presso l'Azienda Sanitaria per l'effettuazione delle visite domiciliari presso il domicilio dei propri assistiti possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.
2. Il transito e la sosta in ZTL sono consentiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare.
3. La richiesta di autorizzazione è inoltrata dal Medico di base o dal Pediatra, che deve produrre un'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trento e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL ed il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno è a titolo gratuito.
4. Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del Medico di base o del Pediatra.
5. E' rilasciato **un solo contrassegno** con indicate un **massimo di 2 (due) targhe** ; è vietato quindi il transito con due veicoli in contemporanea.
6. Per i sostituti dei Medici di base o Pediatri di cui al presente articolo è previsto il rilascio di un permesso temporaneo limitato al periodo di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta.
7. *L'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Trento* fornisce all'Ufficio ZTL, entro il **31 gennaio** di ogni anno, l'elenco dei medici di base tenuti per legge ad effettuare visite domiciliari urgenti a pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL .

Articolo 19

Contrassegno P8 – Medico in servizio di guardia medica

1. I veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) al fine di garantire l'assistenza sanitaria per le urgenze notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, per gli interventi domiciliari, possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.
2. Il transito e la sosta in ZTL è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica.
3. La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del responsabile dell'Azienda Sanitaria o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del responsabile stesso. Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.
4. Il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno è a titolo gratuito.
5. Vengono rilasciati n. 2 **contrassegni** per ogni avente diritto, valido per l'utilizzo di n. 2 veicoli, i cui numeri di targa dovranno essere riportati sui contrassegni stessi; è vietato quindi il transito con due veicoli in contemporanea.
6. FRAZIONE DI PREGASINA: rif. Artt. 18 e 19

I medici ed il personale medico in possesso di contrassegno ZTL Riva Centro potranno utilizzarlo per la frazione di Pregasina, o in alternativa potranno esporre il tesserino medico, con orario stabilito come da ordinanza in vigore.

Sezione II^a - Contrassegni Temporanei

Articolo 20

Contrassegni temporanei – Generalità

1. Gli aventi titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano istanza e/o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.
2. Ogni tipo di autorizzazione e relativo contrassegno consente modalità differenti di accesso, **transito/sosta operativa** all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla **“Disciplina della Zona a Traffico Limitato”**.
3. La validità dei contrassegni **temporanei varia dalle due (2) ore ai sei (6) mesi, secondo le richieste degli utenti e le tipologie elencate nella TABELLA allegata e dagli stessi dichiarate** (come meglio ripreso nei successivi articoli da 21 a 27, riferiti ai contrassegni temporanei).
4. Sul retro del contrassegno sono riportate la data del rilascio, avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei distinti contrassegni ed in relazione al servizio da espletare preventivamente dichiarato dal richiedente (disciplinare).

L'attivazione del titolo di transito (accesso ed uscita dalla ZTL) comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni nello stesso contenute.

5. L'Ufficio ZTL provvede al rilascio **dell'autorizzazione e/o del contrassegno**, accertato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e di eventuali altri oneri, ove previsti, per:

a) carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti;

b) trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione (con presentazione del certificato medico);

- c) persone **temporaneamente domiciliate** (fino ad un massimo di due veicoli per nucleo abitativo comprensivi di eventuali contrassegni di tipo 2);
- d) Veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di **CANTIERI EDILI** : Rif. Art. 27;
- e) **MANIFESTAZIONI** ed eventi : Rif. Art. 24
- f) accesso a posto auto privato di cui l'interessato abbia la temporanea e **dimostrata** disponibilità (rif. precedente art. 12);
- g) servizi di **pubblica utilità temporanei**;
- h) **eventi e cerimonie** (matrimoni, battesimi, funerali, ecc...) - Rif. Art. 23
- i) clienti di strutture ricettive, **autofficine e di garages ad uso pubblico, siti** all'interno della ZTL. - Rif. Art. 25
- j) Venditori ambulanti : "Spuntisti" per mercati all'interno della ZTL - Rif. Art. 26
- k) veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L.;

l) ALTRO (da specificare sulla richiesta);

FRAZIONE PREGASINA

- m) Possessori di permesso di transito su strada forestale di tipo "B" - Malga Palaer - con transito attraverso la ZTL di Pregasina.
 - n) L'utenza potrà utilizzare, per i transiti relativi alle tipologie di permesso dell'art. 20:
 - o b), c) e k) i contrassegni senza l'indicazione della targa ("bianchi") di cui all'art. 3 c. 4
 - o f) i contrassegni senza targa ("bianchi") di cui all'art. 12 c. 7, riferiti al presente disciplinare, salvo giustificate esigenze.
6. **Ove previsto**, il contrassegno sarà rilasciato previo pagamento delle spese di istruttoria, a partire da un minimo di € 5,00 come specificato agli articoli successivi.
7. Per esigenze diverse da quelle sopra elencate viene rilasciata, previa richiesta, in coerenza con i principi dell'ordinanza che regolano l'accesso alla ZTL, apposita autorizzazione previo pagamento delle spese di istruttoria, se dovuti, e regolarizzazione in bollo (**autorizzazione in deroga**).

Articolo 21

Contrassegni T02 – T48 di durata fino a 48 ore

1. L'interessato deve presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alla ZTL, allegando l'idonea documentazione.
2. L'Ufficio ZTL, vista la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.
3. Il costo del contrassegno, comprensivo delle spese di istruttoria, ammonta ad € 5,00 per massimo 2 ore ed € 10,00 fino a 48 ore salvo esenzioni.
4. Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.

Articolo 22

Contrassegni T6M di durata superiore a 48 ore e fino a 6 mesi

1. Per esigenze superiori alle 48 ore deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio ZTL, rappresentando e documentando le necessità di transito e/o sosta nella ZTL.
2. L'Ufficio ZTL, valutata la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno.
3. Le spese di istruttoria ammontano **ad € 30,00 al mese** o frazione dello stesso;
4. Per i temporaneamente domiciliati le spese di istruttoria ammontano ad euro 30,00 (tariffa unica)

salvo esenzioni e comunque come meglio riportato in TABELLA.

Articolo 23

Contrassegni temporanei per cerimonie - rif. Art. 20 c. 7. h)

1. Gli interessati **presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** all'Ufficio ZTL indicando per ogni evento **un massimo di 2 (due) targhe** delle autovetture utilizzate dai partecipanti (sposa, sposo, persona anziana), il luogo della cerimonia, l'orario di inizio, ecc.
2. Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dei varchi e dell'orario di accesso alla ZTL nonché della eventuale sosta per il tempo strettamente necessario.
3. Il rilascio dei contrassegni per "Cerimonie" è **esente** da pagamento se i diretti interessati la cerimonia sono residenti a Riva del Garda.
4. Nel caso di esequie funebri i partecipanti o le agenzie funebri comunicano all'Ufficio ZTL il numero di targa dei veicoli al seguito, l'orario e luogo della cerimonia, varchi di ingresso; per ogni cerimonia di questo tipo saranno rilasciati di norma n. 2 contrassegni, o più nel caso di esigenze specifiche. Le agenzie funebri potranno fare richiesta di credenziali per l'utilizzo dell'applicativo per la regolarizzazione delle targhe dei clienti.

5. FRAZIONE PREGASINA

In caso di cerimonie che prevedono la partecipazione di più invitati e relativi autoveicoli, oltre alla richiesta di transiti in deroga, si dovrà prevedere la sosta tassativamente su suolo privato.

Articolo 24

Contrassegni temporanei per manifestazioni ed eventi

1. I veicoli a supporto dell'organizzazione di manifestazioni autorizzate o/e organizzate dal Comune nella ZTL sono autorizzati al transito ed alla sosta/sosta operativa secondo specifici provvedimenti predisposti dagli Uffici competenti (Ufficio Cst Manifestazioni, Ufficio Viabilità, ecc.) che comprendono quindi anche l'autorizzazione al transito dei mezzi necessari alla preparazione e svolgimento della manifestazione e secondo le modalità e disposizioni di volta in volta elencate nello specifico provvedimento e sui relativi contrassegni emessi. Gli interessati (Legale Rappresentante di Associazione, Ente, Azienda ecc. o incaricato referente unico) presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà agli Uffici competenti e/o all'Ufficio ZTL comprendente elenco identificativo dei veicoli necessari alle operazioni di allestimento (ed allegate carte di circolazione, se richieste), svolgimento della manifestazione e successiva rimozione delle attrezzature e strutture impiegate.
2. Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dei varchi e dell'orario di accesso alla ZTL, salvo diverse indicazione da parte degli uffici competenti.

3. FRAZIONE PREGASINA

I provvedimenti autorizzativi allo svolgimento di manifestazioni ed eventi saranno comprensivi, se richiesto, di autorizzazione in deroga al transito in ZTL dei veicoli necessari all'allestimento, svolgimento, supporto e smontaggio manifestazione, valutata l'effettiva necessità dei transiti rispetto alla loro tipologia ed agli spazi richiesti.

Articolo 25

Contrassegni temporanei per i clienti di strutture ricettive, autofficine e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL - rif. Art. 20 c. 7. i)

1. Ogni struttura ricettiva provvede alla comunicazione (mediante un collegamento Internet al portale di gestione della ZTL) del numero di targa del veicolo da autorizzare, della data e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti per il transito all'interno della ZTL, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico bagagli (sosta operativa tempo massimo come da ordinanza), con contestuale rilascio al cliente di idoneo contrassegno per l'accesso alla ZTL. Il rilascio del contrassegno, essendo a cura del gestore, è esente da pagamento.

Nel caso di richiesta di rilascio permesso all'Ufficio ZTL lo stesso sarà soggetto a pagamento.

2. *Nel caso di transiti non preventivamente comunicati, sempre per le sole operazioni di carico e scarico bagagli, si dovrà provvedere alla regolarizzazione, con le modalità di cui al comma 1. (collegamento al portale via Internet) e secondo i termini previsti all'art. 29. Senza la regolarizzazione, il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.*
3. Nel caso di strutture ricettive in genere dotate di posto/posti macchina privati interni alla ZTL, si rinvia al precedente art. 12 (contrassegno tipo P1).
4. Per quanto riguarda autofficine e garages ad uso pubblico sarà cura dei titolari/gestori comunicare preventivamente targhe e dati dei clienti e comunque, in caso di necessità, regolarizzare secondo i termini previsti all'art. 29.

5. FRAZIONE PREGASINA

Per la frazione di Pregasina si rinvia all'art. 12 c. 7.

Articolo 26

MERCATI - Venditori ambulanti “non titolari di concessione di posteggio ai mercati e iscritti nella graduatoria prevista per la sostituzione dei titolari di posteggio assenti....” (Spuntisti) – altre tipologie - rif. Art. 20 c. 7. j)

1. Per questa categoria è prevista la sola registrazione della targa con le modalità di cui al Capo III e successivo art. 28, e quindi parificata alle categorie con permesso di transito permanente con la sola differenza che nel caso di assegnazione di posteggio, gli operatori degli Uffici preposti che lo hanno assegnato provvederanno a comunicare le targhe all'Ufficio ZTL per la specifica giornata di mercato.
2. FRAZIONE PREGASINA

Nella frazione di Pregasina non sono previsti mercati, salvo il caso in cui vengano organizzati nell'ambito di eventi; in questo caso sarà cura degli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di provvedere anche alla gestione dei permessi di transito.

Articolo 27

Veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di CANTIERI EDILI- rif. Art. 20 c. 7. d)

1. L'interessato deve produrre istanza di autorizzazione in deroga all'ufficio competente (Viabilità; Polizia Locale, altro ufficio incaricato) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità operative all'interno della ZTL.
2. Sono soggetti alla stessa procedura i già titolari di contrassegno che necessitino di accedere alla ZTL in fasce orarie diverse da quelle autorizzate e/o che necessitino di accedere ad aree della ZTL con veicoli di massa superiore a quella consentita.
3. Vista la sussistenza dei requisiti, i contrassegni vengono rilasciati dall'ufficio per il tempo strettamente necessario all'attività da svolgere e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per:

- a) carico/scarico merci su richiesta documentata degli interessati;
 - b) accesso a cantieri edili o stradali con spazi di sosta all'interno del cantiere o su suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.
4. I veicoli di cui sopra sono autorizzati al transito ed alla sosta/sosta operativa secondo specifici provvedimenti rilasciati dagli Uffici competenti e secondo le modalità di volta in volta prescritte nello specifico provvedimento.
Per il rilascio dei contrassegni si farà riferimento agli artt. 21 e 22 del presente Disciplinare;
5. L'autorizzazione in deroga prevista al comma 1. non è necessaria nel caso di istanza presentata per accesso in ZTL nella fascia oraria 7-10 con autocarri di massa = o < 3,5 ton. e per tempi di accesso da 0 a 2 ore, ma, valutata la sussistenza delle motivazioni, potrà essere rilasciato contrassegno temporaneo di cui all'art. 20 c. 7. a); anche in questo caso è concessa esclusivamente la sosta operativa per il tempo massimo indicato nell'ordinanza in vigore.
6. FRAZIONE PREGASINA
Per la frazione di Pregasina saranno applicate le stesse normative di cui al presente articolo da 1. a 5. e con le specifiche (orari e giornate di accesso) indicate nell'ordinanza in vigore.

Capo III° - Veicoli che necessitano della sola REGISTRAZIONE della targa (con rilascio del contrassegno al solo fine della presa visione ed accettazione del disciplinare)

Articolo 28

Modalità per la registrazione

1. Coloro che hanno titolo a circolare nella ZTL, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.
2. L'Ufficio ZTL provvede alla registrazione previo pagamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo se dovuti e per le seguenti categorie:
 - A) VEICOLI IN SERVIZIO ATTIVO, e comunque tutti quelli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
 - B) PUBBLICI SERVIZI;
 - C) VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE;
 - D) 1. VEICOLI (Autocarri e motocarri) DI FORNITORI per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL, esclusi cantieri;
 - D) 1.1. Veicoli a trazione elettrica;
 - D) 2. Veicoli di Distributori giornali;
 - D) 3. Veicoli di CORRIERI espresso;
 - D) 4. Veicoli di Titolari di posteggio di MERCATO;
 - E) Veicoli di NOLEGGIO CON CONDUCENTE in SERVIZIO ATTIVO;
 - F) VEICOLI DEL SOCCORSO STRADALE E QUELLI ATTREZZATI ALLA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI.
3. Per ogni categoria sono previste modalità differenti di accesso, **transito/sosta operativa** all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla **“Disciplina della Zona a Traffico Limitato”**.
4. Con riferimento alle categorie sopra citate: D) 1. e D) 1.1., nelle stesse sono comprese forniture particolari, come beni di prima necessità, ecc.; l'autorizzazione al transito potrà essere adeguata a tali particolari esigenze di giornate ed orari, previo benestare dell'Amministrazione comunale.

5. L'Ufficio ZTL rilascerà al richiedente un disciplinare riportante avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei transiti;
L'attivazione del titolo di transito (accesso ed uscita dalla ZTL) comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni nello stesso contenute.
6. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato **la richiesta di registrazione.**
7. **Il titolare** ha l'obbligo di **comunicare ogni variazione** dei dati dichiarati e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Capo IV° - REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI

Articolo 29

Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito

1. **Nei casi previsti** dall'Ordinanza sindacale relativa alla "Disciplina della Zona a Traffico Limitato" l'interessato deve comunicare all'Ufficio competente, entro le 48 ore successive al transito con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i motivi dell'accesso alla ZTL, nonché i dati per identificare veicolo e transito effettuato, allegando se necessario documentazione comprovante l'effettiva esigenza **del transito effettuato, anche nel caso di** intervento d'urgenza.
2. Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata anche copia della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria, se dovuti.